

## Decreto n. 39 del 11 luglio 2004

### Il Commissario

- Vista** la Legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i. ed in particolare l'Art. 6 che istituisce l'Autorità Portuale di Savona;
- Visto** l'Art. 22 del D.Lgs 272/99 che attribuisce all'Autorità Portuale, sentita la A.S.L. locale competente, il compito di stabilire i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o deflusso;
- Visto** il decreto n.11/03 del 28 marzo 2003 di questa Autorità Portuale che autorizza la REEFER TERMINAL S.p.A. all'attività di deposito temporaneo di merci pericolose nelle aree del proprio terminal all'interno del bacino portuale di Vado Ligure, nei termini fissati dal medesimo provvedimento;

### Constatato

- Che** in data 10/06/2003 la REEFER TERMINAL S.p.A. ha presentato all'Autorità Portuale di Savona, ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs 272/99, istanza volta ad ottenere autorizzazione all'ampliamento del deposito per la sosta temporanea di merci pericolose in containers in attesa di imbarco o di deflusso, nelle aree in concessione all'interno del Bacino Portuale di Vado Ligure;
- Che** il progetto allegato all'istanza, a firma dell'Ing. Sergio Fenoglio di Carcare (SV), è stato esaminato in data 25 luglio 2003 dalla Commissione costituita da Autorità Portuale, Autorità Marittima, Vigili del Fuoco e A.S.L. n. 2 del Savonese, che ha impartito le prescrizioni aggiuntive riportate nel verbale d'incontro e nella nota dei Vigili del Fuoco del 24 luglio 2003 prot. 2417;
- Che** in data 4 aprile 2004 la Commissione ha effettuato sopralluogo presso le aree interessate, volti a verificare la conformità al progetto delle opere realizzate e dei presidi antincendio;
- Che** l'attuale stato della rete antincendio portuale ad oggi non consente di certificarne "l'alta affidabilità" (rif. norma UNI 9490), come richiesto dai Vigili del Fuoco nella nota del 24 luglio 2003 prot. 2417, a causa di alcune perdite non individuabili;
- Che** REEFER S.p.A. e Vigili del Fuoco hanno individuato e verificato, mediante un ulteriore sopralluogo, una soluzione tecnica in grado di garantire, in attesa che l'Autorità Portuale realizzi nei prossimi 12 mesi il nuovo anello portuale, l'efficienza dell'impianto in caso di emergenza;

**Che** l'Ing. Sergio Fenoglio in data 10 maggio 2004 ha eseguito una prova per constatare il funzionamento dell'impianto secondo le norme UNI 9490 e ne ha attestato l'efficienza con proprio certificato di collaudo;

**Che** in data 10 maggio 2003 la REEFER S.p.A. ha trasmesso all'Autorità Portuale di Savona la versione definitiva del progetto (REV 4) che recepisce nel dettaglio gli interventi apportati all'impianto antincendio per garantirne l'efficienza secondo la soluzione tecnica concordata con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Ai sensi dell'Art. 22 del D.Lvo. 272/99, la REEFER TERMINAL S.p.A. è autorizzata alla movimentazione ed allo stoccaggio di merci pericolose in containers, in attesa di imbarco o di deflusso, nel deposito realizzato presso le proprie aree in concessione nell'ambito portuale di Vado Ligure in conformità al disegno "planimetria generale" (maggio 2004) a firma dell'ing. Sergio Fenoglio allegato sub 1) del presente documento.

### **Articolo 2**

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni di carattere generale, oltre che a tutte quelle di carattere tecnico-operativo e logistico contenute nella relazione tecnica REV 4 –maggio 2004 - allegato sub 2) al presente documento:

- il periodo di sosta presso il deposito delle singole partite di merci pericolose dovrà essere contenuto in 7 giorni circa, con l'estensione a 15 giorni circa in caso di transhipment;
- le merci dovranno essere appositamente imballate, secondo le specifiche dell'IMDG Code, all'interno dei containers e non dovranno essere soggette ad alcun tipo di manipolazione;
- le sostanze indicate nella colonna 1 dell'Allegato I al D.Lvo 334/99, anche se appartenenti alle classi IMO di seguito elencate, non potranno essere messe a deposito in quantità superiori ai limiti riportati nella colonna 2 del medesimo allegato.

La presente autorizzazione è limitata alle merci pericolose appartenenti alle sole classi e sottoclassi IMO di seguito elencate, nel rispetto delle quantità ad esse associate:

#### **A) CLASSE 1 – ESPLOSIVI**

Nuovo deposito: 0 contenitori

## **B) CLASSE 2 – GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI, LIQUEFATTI REFRIGERATI, DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE**

### **B1 – Gas infiammabili – Sottoclasse 2.1**

Sosta contemporanea fino ad un massimo di 4 (quattro) contenitori di merci della classe, con l'esclusione di tutti i gas infiammabili, aventi la caratteristica di essere più pesanti dell'aria e di:

- acetilene (cl.2.1)
- dimetil ammina anidra (cl.2.50)
- formaldeide gassosa – n.c. –
- idrogeno compresso (cl.2.67)
- idrogeno liquefatto refrigerato (cl.2.68)
- ossido di acetilene (cl.2.114)

### **B2 – Gas non infiammabili e non tossici – Sottoclasse 2.2**

Sosta contemporanea fino ad un massimo di 4 (quattro) contenitori

- E' vietato lo stoccaggio di tutti i gas tossici

## **C) - CLASSE 3 – LIQUIDI INFIAMMABILI**

### **C1 – Sottoclasse 3.1 – Flashpoint < - 18 °C**

Sosta contemporanea fino ad un massimo di 6 (sei) contenitori

### **C2 – Sottoclassi 3.2 e 3.3 – Flashpoint > - 18 °C**

Sosta contemporanea fino ad un massimo di 6 (sei) contenitori

E' vietato lo stoccaggio di tutti i liquidi infiammabili, che siano tossici nonché di quelli sotto elencati:

- acrilonitrile (cl.3A4)
- acroleina (cl.3A5)
- dietilammina (cl.A10)
- dimetil ammina (cl.3A32)
- etere dietilico (cl.A11)
- ossido di propilene (cl.3A27)
- solfuro di carbonio (cl.3A28)

## **D) CLASSE 4 – SOLIDI INFIAMMABILI**

### **D1 – Solidi infiammabili della sottoclasse 4.1**

### **D2 – Materie suscettibili di combustione spontanea della sottoclasse 4.2**

### **D3 – Sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili della sottoclasse 4.3**

Sosta contemporanea fino ad un massimo di 4 (quattro) contenitori sottoclassi D1-D2-D3

E' vietato inoltre lo stoccaggio delle sotto elencate merci:

- alluminio alchili (cl.4.2.1)
- alluminio tributile (cl.4.2.2)

- alluminio trietile (cl.4.2.3)
- alluminio trimetile (cl.4.2.4)
- cloruro di alluminio alchili (cl.4.2.13)
- zinco dietile (cl.4.2.46)
- zinco dimetile (cl.4.2.47)

#### **E) - CLASSE 5 – MATERIE COMBURENTI E PEROSSIDI ORGANICI**

Stoccaggio di tutte le merci appartenenti alla classe 5, fino ad un massimo di 4 (quattro) contenitori

#### **F) – CLASSE 6 – MATERIE TOSSICHE ED INFETTANTI**

##### **F1 – Infettanti – Sottoclasse 6.2**

Sosta ad un massimo di 4 (quattro) contenitori di pelli o vestiario usato appartenenti alla sottoclasse 6.2  
E' vietato lo stoccaggio di tutte le altre merci appartenenti alla sottoclasse 6.2

#### **G – CLASSE 7 – MATERIALI RADIOATTIVI**

E' vietato lo stoccaggio di tutte le merci appartenenti alla classe 7

#### **H – CLASSE 8 – MATERIE CORROSIVE**

Stoccaggio fino ad un massimo di 16 (sedici) contenitori

E' vietato lo stoccaggio di tutti i materiali corrosivi che abbiano anche proprietà tossiche e/o comburenti, nonché delle merci sotto elencate:

- acido acrilico (cl.8.13)
- acido fluoridrico (cl.8.36)
- acido metacrilico (cl.8.45)
- alchilemine e polialchilemine (cl.8.64 e cl.8.65)
- allitriclorosilane (cl.8.66)
- ammine alifatiche terziane (cl.8.69)
- bifloruro di potassio solido (cl.8.86)
- bifloruro di sodio (cl.8.88)
- bromo e soluzioni di bromo /cl.8.95)
- cloruro cianidrico (cl.8.125)
- cloruro siloni (cl.8.115)
- ossobromuro fosforo solido ed in soluzione (cl.8.216 e cl. 8.217)
- pentabromuro di fosforo (cl.8.224)

#### **I – CLASSE 9 – MERCI PERICOLOSE DIVERSE**

Sosta contemporanea fino ad un massimo di 38 (trentotto) contenitori

**nota:** *il contenitore di riferimento è assunto pari a 20 piedi, contenente 15 tons di merce, con ingombro in pianta pari a mt. 2,50x6,50.*

### **Articolo 3**

Il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti imposti al deposito in oggetto dal presente provvedimento e/o l'inosservanza delle misure preventive e delle procedure contenute nella relazione allegata al progetto approvato dalla Commissione produrranno, a seconda dei casi, la sospensione temporanea o il decadimento immediato della presente autorizzazione

### **Articolo 4**

Il presente decreto ha decorrenza dal 14 giugno 2004.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente decreto.

Per le violazioni al presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'Art. 1174 del Codice della Navigazione qualora il fatto non costituisca più grave reato.

Savona, li 11 giugno 2004.

**Il Commissario**

F.to R. Foti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**Il Vice Commissario**

Ing. C. Canavese